

originario per quei mutui concessi al saggio del 6% o a tasso superiore; aumento del saggio al 6% per i mutui concessi a tasso inferiore.

Ove si tratti di più mutui concessi allo stesso Ente, tasso d'interesse risultante dalla media ponderata dei singoli tassi, dopo aver portato al 6% i tassi di interessi eventualmente inferiori;

3°) garanzia: sovrimposta fondiaria comunale e provinciale. Per i Comuni, in caso di insufficienza di sovrimposta, imposte di consumo;

4°) diritto di commissione dell'1% una volta fatto sul complessivo debito da ammortizzare;

5°) diritto di esame.

Semberebbe opportuna l'applicazione, da parte di questo Istituto, delle stesse condizioni adottate dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, al fine di seguire, nei confronti degli Enti mutualitari, una linea di condotta uniforme.

Quanto sopra il Direttore generale sottopone al Consiglio per le determinazioni di sua competenza, con riserva di presentare al Consiglio stesso, di volta in volta, le richieste relative alla sospensione del pagamento delle sesta bimensualità, che gli Enti locali vorranno al-